

Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 29/09/2022

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

CAPO IV

ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO

Art. 53

(Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)(2)

1. È istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:
 - a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;
 - b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;
 - c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato;
 - d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato;
 - e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato;
 - f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato;
 - g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato;
 - h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato;
 - i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra i nomi proposti dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
 - l) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione;
 - m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei

dottori agronomi e forestali;

n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria.

(1)(3)(4)

3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.

(5)

4.

(ABROGATO)

(6)

Note:

1 Comma 2 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011

3 Parole sostituite alla lettera i) del comma 2 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

4 Parole soppresse alla lettera l) del comma 2 da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

5 Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

6 Comma 4 abrogato da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Art. 54

(Ente gestore del Parco naturale delle Prealpi Giulie)(3)

1. È istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:
 - a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;
 - b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;
 - c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;
 - d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;
 - e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;
 - f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;
 - g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra i nomi proposti dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
 - h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione;
 - i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
 - l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
 - m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
 - m bis)** da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Comune, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b).

(1)(2)(4)(5)(6)

3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.

(7)

4.

(ABROGATO)

(8)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 13/1998

2 Comma 2 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011

4 Parole sostituite alla lettera m bis) del comma 2 da art. 220, comma 1, L. R. 26/2012

5 Parole sostituite alla lettera g) del comma 2 da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

6 Parole soppresse alla lettera h) del comma 2 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

7 Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

8 Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021